



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ..... membro designato dalla Banca d'Italia  
(estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. ssa Marilena Rispoli Farina ..... membro designato dal Conciliatore Bancario  
Finanziario per le controversie in cui sia parte un  
cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione ..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 08.05.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con reclamo del 31.8.2011 il ricorrente intimava alla banca di ripristinare, con effetto immediato, l'operatività di due conti correnti che, quella mattina stessa, aveva appreso essere stati bloccati. Nella nota veniva precisato che un contratto era intestato al ricorrente personalmente ed altro a srl di cui il primo era amministratore.

Il correntista contesta, allora, la legittimità del protesto levato a suo nome e della iscrizione presso l'archivio CAI in relazione a un assegno emesso successivamente alla chiusura d'ufficio del c/c.

Infatti, secondo quanto esposto, il mattino del 31.8.2011 il ricorrente emetteva un assegno bancario. Poi, in quello stesso giorno, apprendeva "presso l'agenzia" di riferimento della chiusura d'ufficio del proprio c/c, avvenuta "senza motivo e senza alcun preavviso". Con la collaborazione del prenditore, il titolo veniva "richiamato", circostanza – confermata dall'istituto negoziatore il 9.9.11" - che tuttavia non impediva la levata del protesto e la segnalazione in CAI da parte dell'istituto resistente, il quale definiva "impossibile" il tentativo di procedere al pagamento tardivo dell'assegno a mani del notaio.

Col ricorso si chiede quindi all'ABF "l'accertamento del diritto alla cancellazione" del protesto e il risarcimento degli "ingenti danni" derivati dallo stesso.

La resistente ha precisato che in data 25.8.2011 la srl amministrata dal ricorrente veniva iscritta presso la CAI da altro intermediario con conseguente revoca c.d. di sistema dell'autorizzazione all'emissione di assegni; in pari data, pertanto, ricorrendo il giustificato motivo di cui al contratto bancario, la resistente recedeva dai rapporti di c/c (e relative convenzioni di assegno) intestati al ricorrente e alla srl.

Tali recessi venivano comunicati con note racc.te a/r inviate alla residenza del ricorrente e ricevute il 30.8.2011.

Il successivo 5.9.2011 il ricorrente traeva, a valere sul proprio c/c, assegno bancario di mille euro, negoziato presso altra banca e successivamente inviato al protesto dalla resistente per mancanza di autorizzazione ex art. 1 L. 386/90.

Riferendosi alla dichiarazione del ricorrente, che avrebbe appreso della chiusura del c/c il 31.8.2011, la banca ha fatto osservare che ciononostante l'ex correntista traeva l'assegno in contestazione il 5.9.2011.

Inoltre, la banca ha rilevato la legittimità del protesto in presenza dei presupposti di cui alla L. 386/92 e, in relazione al blocco del c/c, ha richiamato il punto 7.5. del contratto e l'art. 33 n. 3 lett. a) D.Lgs. 206/2005. In particolare, la revoca c.d. di sistema -seppur riferita alla srl amministrata dal ricorrente- è stata valutata dalla banca "come un evento gravemente pregiudizievole per il cliente ... in quanto indice di un irregolare utilizzo del conto corrente", tale da integrare giustificato motivo di recesso dal rapporto senza preavviso.

## DIRITTO

Le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.

Anzitutto, soltanto concedendo al difetto di reclamo il tratto dell'eccezione in senso stretto (in quanto tale non sollevata dall'intermediario) il Collegio intende superare l'impedimento relativo alla carenza di un preventivo e specifico reclamo sul petitum infine proposto dal cliente (cancellazione del protesto e della segnalazione in CAI), essendo la relativa nota del 31.8.2011 divergente nell'esposizione della questione.

In aggiunta, il ricorrente erroneamente muove dalla praticabilità nelle circostanze rilevanti del c.d. "pagamento tardivo" dell'assegno, viceversa inibito siccome detto procedimento è autorizzato dalla legge soltanto per l'ipotesi di mancato pagamento dipendente da difetto di provvista e non già, come nel caso che occupa qui, di difetto di autorizzazione all'emissione di assegni.

Vero è che la banca ha mancato di produrre l'avviso di ricevimento della comunicazione di recesso destinata al ricorrente in persona, e però la levata del protesto e la segnalazione in CAI si riferiscono a un assegno che appare emesso in data 5.9.2011, successivamente cioè al tempo in cui il ricorrente stesso dichiara di aver appreso dell'intervenuta chiusura del conto (31.8.2011). Tanto che nella fattispecie può dirsi rispettata senz'altro pure la disposizione contrattuale relativa alla "pronta comunicazione" (che è altro dal pre-avviso) all'interessato.

In sintesi, il giustificato motivo di recesso, le modalità (almeno tentate) e i tempi (certamente rispettati) della relativa comunicazione, oltre che, infine, la legittimità del trattamento dei dati conseguentemente operato e la complessiva condotta dell'intermediario rendono inaccoglibili le domande proposte.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI